



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: DISCARICO DI QUOTE DI DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A RUOLO - CZ 149533 - VIRGILLO DI VIRGILLO ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia” avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotone, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca Complesso Valentianum;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022 avente ad oggetto “Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)”;

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia;

VISTA la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto “Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese” ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale di questa Camera adottato con Deliberazione Del Consiglio - N° 25 del 19/12/2023

VISTO che per la ditta in oggetto è stato iscritto a ruolo il diritto annuale dal 2016 al 2021 e che risultano, sul portale di gestione del tributo annuale DIANA, in stato di “OMESSO” i versamenti del tributo relativi agli anni dal 2022 al 2024;

VISTO che con prot. SCRIBA n. 56522/00 del 12/12/2024 è stata cancellata dal Registro Imprese la posizione n. CZ 149533 relativa all’impresa individuale- VIRGILLO DI VIRGILLO ANTONIO, per decesso del titolare intervenuta in data 06/04/2024, senza prosecuzione dell’attività da parte degli eredi in quanto ne viene denunciata la cessazione in pari data;

VISTA l’istanza prot. 38973 c.a., con la quale il Sig. Giuseppe Virgillo, in qualità di erede del Sig. Antonio Virgillo, titolare dell’omonima impresa individuale, trasmette richiesta di sgravio della sanzione pecuniaria di € 30,48 relativa alla cartella esattoriale 03020180010724756501 emessa per l’omesso versamento del diritto annuale 2016 da parte dell’impresa in oggetto;

VISTO che ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 472/97 “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”;

VISTO che ai sensi della Circolare Ministero delle Attività Produttive del 24 luglio 2001 n. 3520/c Nel caso di decesso di titolare di una impresa individuale l’ultimo anno in cui si è obbligati al versamento del diritto annuale corrisponde all’anno del decesso del titolare e che Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi, salvo rinuncia all’eredità o accettazione della stessa con il beneficio dell’inventario

CONSIDERATA l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio Diritto Annuale;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio V Diritto Annuale Rag. Alfonso Mazzei;

VISTO, per quanto premesso, che fino al 2016, anno in cui è avvenuto il decesso del titolare dell'impresa individuale, il diritto annuale era dovuto e che quanto non corrisposto è a carico degli eredi eccetto che per la quota relativa alle sanzioni;

RITENUTO di dover inibire per il 2016 le ulteriori procedure esecutive per il recupero coattivo delle sanzioni, concedendo il conseguente discarico parziale della cartella, relativamente alla quota delle stesse, a favore del Concessionario, restando invece dovute a carico degli eredi le voci relative a diritto ed interessi;

RITENUTO di dover inibire le ulteriori procedure esecutive per il recupero coattivo del tributo relativo alle annualità andate a ruolo dal 2017 al 2021, in quanto non dovuto per quelle annualità;

DETERMINA

1. di inibire l'ulteriore corso della procedura esecutiva per il recupero coattivo delle quote relative alle sanzioni, pari a € 30,48 per l'anno 2016, oggetto della riscossione a mezzo ruolo, riferite all'impresa citata;

2. di inibire l'ulteriore corso della procedura esecutiva per il recupero coattivo del diritto annuale relativamente alle annualità andate a ruolo dal 2017 al 2021

3. di concedere il discarico a favore del Concessionario per le quote di cui ai punti precedenti, rimanendo invece esigibili, in testa agli eredi, quelle relative al tributo ed interessi legali per il 2016;

4. di modificare in DIANA lo stato dei versamenti del tributo dal 2022 al 2024 da di "OMESSO" a "NON TENUTO", onde evitare la futura, erronea trasmissione di questi ultimi per la riscossione coattiva;

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. **Ciro Di Leva**)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)